



### Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A  
Revisore dei Conti  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

### Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario  
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

## Novità in tema di fatturazione

### REGIME DEL REVERSE CHARGE [Art. 1, cc. 629, lett. a\), 631, 632](#)

Dal 1.01.2015 sono state estese le ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo IVA. Le nuove operazioni interessate dall'inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento**, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici. Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali è richiesto di rientrare "oggettivamente" nel settore edile, nella nuova e diversa previsione non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l'operazione. Dunque non rileva il codice attività attribuito al soggetto, mentre occorre dare rilevanza esclusivamente all'oggetto della prestazione posta in essere, indipendentemente dal settore in cui opera il committente. Sono escluse dal reverse charge le operazioni rientranti nell'ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi.

È di fondamentale importanza il riferimento agli "edifici": conseguentemente, sono escluse dal nuovo regime di reverse charge le prestazioni afferenti **beni mobili**, come ad esempio il completamento di un macchinario o la pulizia dello stesso.

Non è agevole comprendere, in mancanza di chiarimenti ufficiali, l'ambito oggettivo delle "prestazioni di completamento relative ad edifici", poiché il termine potrebbe includere anche interventi di **manutenzione**.

**La novità del reverse charge introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, riguarda solo i documenti IVA emessi nei confronti dei soggetti passivi IVA e non, per esempio, verso le persone fisiche o i condomini, privi di partita IVA. Per i servizi verso persone fisiche o condomini senza partita IVA, le regole di fatturazione non sono cambiate: si continua ad emettere le fatture con IVA. Se la fattura è emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti) dal 1.01.2015 non deve essere esposta l'IVA e deve essere inserita la dicitura "reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. n. 633/1972". Questa novità riguarda tutte le operazioni "effettuate" dal 1.01.2015: considerando che si tratta di "servizi", il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se il documento Iva viene emesso prima del pagamento. Quindi, al di fuori di quest'ultimo caso, anche per le prestazioni del 2014, pagate nel 2015, si applicherà il meccanismo del reverse charge. Si consiglia, se non strettamente necessario/obbligatorio, di attendere i necessari chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere alla fatturazione di tali operazioni con effetto dal 2015, per meglio comprendere l'ambito delle operazioni interessate e le concrete modalità di fatturazione.**

- Il regime del reverse charge di cui all'art. 17 D.P.R. 633/1972 è applicato anche:
  - alle prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**;
  - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva);
  - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972;
  - alle **cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3).
- Le disposizioni sono applicabili per un **periodo di 4 anni**.
- L'**efficacia del reverse charge nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari** è subordinata al **rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga**.

## **RITENUTA 8% BONIFICI PER DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

### [Art. 1, c. 657](#)

Le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8% (anziché 4%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico.

Fossati Massimiliano